



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE

ORDINANZA N. 32/2013

Il Capo del Compartimento Marittimo, Capo del Circondario e Comandante del Porto di Porto Empedocle:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n° 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria ordinanza n° 47/2006 in data 03 Ottobre 2006 avente per oggetto la disciplina dei movimenti delle navi nel porto e nella rada di Porto Empedocle;
- VISTO** il Decreto Lgs. n. 196 in data 19/08/2005 relativo all'impiego del sistema AIS (*Automatic Identification System*) a bordo delle navi;
- VISTA** la SOLAS, Cap. XI 2 e *ISPS Code* con la quale sono state introdotte norme che disciplinano la *Maritime Security*;
- VISTO** il Decreto Lgs. n. 182 in data 26/06/2003 in attuazione della direttiva 2000/59/CE, concernente la notifica dei rifiuti prodotti dalle navi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 53 in Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;
- VISTO** l'art. 6 del Decreto Lgs. n. 196 in data 19/08/2005 relativo all'impiego del sistema AIS (*Automatic Identification System*) in ambito portuale;
- VISTA** la Convenzione sul Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- RITENUTO** necessario aggiornare e modificare le disposizioni nel tempo emanate nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle, per disciplinare il servizio marittimo, nonché la movimentazione e gli accosti delle unità navali nell'ambito del porto e della rada di Porto Empedocle armonizzandole con la vigente normativa in materia di "Security" e "Port State Control";
- SENTITI** i servizi tecnico-nautici e le agenzie marittime operanti entro il porto di Porto Empedocle.

ORDINA

- Art. 1** E' approvato e reso esecutivo a decorrere dalla data del 05/08/2013, l'allegato "Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel Porto di Porto Empedocle".
- Art 2** I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, verranno perseguiti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione e

saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Art. 3 Le norme contenute nell'anzidetto "Regolamento" abrogano e sostituiscono l'ordinanza n.47/2006 del 03/10/2006 in premessa citata, nonché ogni altra disposizione in merito in contrasto con esse.

Porto Empedocle, 25/02/2013


IL COMANDANTE
C.F.(CP) Rinaldo DI MARTINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO MARITTIMO E DEGLI ACCOSTI NEL PORTO DI PORTO EMPEDOCLE

Articolo 1 Campo d'applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano nel porto di Porto Empedocle e nelle acque esterne, ad esso adiacenti, di seguito definite.

Per “ porto ” si intende il complesso delle opere murarie, delle arce di deposito e delle acque racchiuse dai moli più esterni.

Per “ rada ”, ovvero “ acque esterne ”, si intende la zona di mare esterna al porto, compresa entro la circonferenza avente per centro il fanale rosso posto sulla testata del molo di ponente ed un raggio di due miglia.

Ai fini della presente ordinanza le acque esterne o rada, come sopra definite, sono da considerare parte integrante del porto.

Articolo 2 Individuazione degli accosti

I moli e le banchine esistenti nel porto di Porto Empedocle sono così denominati:

- a – 2° braccio molo di levante denominata “Banchina Comandante Todaro “ di mt.490;
- b – 1° braccio molo levante denominata “Banchina Ammiraglio Sciangula) di mt.440;
- c – banchina Nord (mt.250);
- d – 1°, 2° e 3° braccio molo F.Crispi per una lunghezza di mt.290;
- e – molo di ponente per una lunghezza di mt.1.275;
- il tutto meglio rappresentato nell'allegata planimetria (All.A).

Ai fini della sicurezza portuale, nei moli e alle banchine sotto elencate è consentito l'accosto e l'ormeggio esclusivamente alle navi aventi le caratteristiche di seguito specificate.

- a) 1° braccio di levante denominato “Banchina Ammiraglio Sciangula” si suddivide nei seguenti tratti:
 - i. 1° tratto “S1” (a partire da Nord, sino a metà banchina): navi da carico/passeggeri con pescaggio massimo di mt.6,00;
 - ii. 2° tratto “S2” (a partire da metà banchina fino all'estremità a Sud): navi da carico/passeggeri con pescaggio massimo di mt.6,20;
- b) 2° braccio di levante denominato “Banchina C/te Todaro”: navi da carico/passeggeri con pescaggio massimo di mt.7,62;
- c) banchina Nord, a seconda del periodo estivo od invernale, l'ormeggio viene disciplinato come segue.

Nel periodo invernale, la banchina Nord si suddivide nei seguenti tratti:

- i. area denominata “A” - Tratto di Levante (a partire da Est, lungo i primi 20 metri di banchina, tra la prima e la seconda bitta): navi passeggeri con pescaggio massimo di mt. 5,6;

- ii. area denominata “B” - Tratto di Ponente (a partire dalla seconda bitta fino al Molo Crispi): unità da pesca/diporto con pescaggio massimo di mt. 4,7.

Nel periodo estivo, invece, a far data dall’inizio di prestazione del servizio di linea con le Isole Pelagie dell’aliscafo dell’Ustica Lines e fino a termine esigenze, la banchina Nord si suddivide nei seguenti tratti:

- i. l’area denominata “A” - Tratto di Levante, di cui sopra, viene estesa fino alla quarta bitta a partire da Est;
- ii. l’area denominata “A1” - Area di precauzione (tra la quarta e la quinta bitta): l’ormeggio in banchina tra la quarta e quinta bitta è consentito esclusivamente ad un massimo di un peschereccio ormeggiato di fianco. È vietato, pertanto, disporsi all’ormeggio “a pacchetto” (nave che si ormeggia affiancata ad un’altra);
- iii. l’area denominata “B” - Tratto di Ponente (a partire dalla quinta bitta fino al Molo Crispi): unità da pesca/diporto con pescaggio massimo di mt. 4,7.

L’ormeggio di unità da diporto è previsto esclusivamente presso i pontili galleggianti in regime di concessione.

- d) molo F.Crispi si suddivide nei seguenti tratti:
 - i. 1° e 2° braccio: unità da pesca, con pescaggio massimo mt.4.1;
 - ii. 3° braccio molo F.Crispi: naviglio militare e di Stato / unità dei servizi tecnico nautici;
- e) molo di ponente: destinato esclusivamente alla progressiva di mt.400 circa a partire dalla radice, per l’ormeggio di punta di nave cisterna, con pescaggio massimo di mt.6,00, per la scarica dell’O.C.D. della Centrale Termoelettrica Enel.

Eventuali ulteriori esigenze di ormeggio presso le singole banchine saranno considerate dall’Autorità Marittima di Porto Empedocle, in relazione alla tipologia dei traffici che interessano il porto.

Articolo 3 **Disposizioni generali**

L’entrata, l’uscita e qualsiasi movimento di navi all’interno e nella rada del porto di Porto Empedocle, devono essere preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ad esclusione di natanti ed imbarcazioni da pesca e da diporto, solamente se dirette nelle aree portuali destinate all’ormeggio delle stesse, ovvero ai pontili da diporto in concessione a privati.

Articolo 4 **Norme di comportamento – Obblighi e divieti**

Nelle acque portuali e nelle acque esterne come definite nel precedente articolo 1 è vietato:

- l’affondamento di corpi morti;
- la posa di gavitelli o boe;
- lavare le reti o altri attrezzi da pesca;
- la sosta inoperosa di qualsiasi natante o imbarcazione senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- la pesca e qualsiasi altra attività che non sia direttamente connessa con il traffico marittimo, come gare veliche, balneazione, immersioni ecc...

- gettare qualsiasi materiale e/o sostanze che possono comportare inquinamento alle acque marine.

Il naviglio da pesca e da diporto deve lasciare libera la rotta alle imbarcazioni addette ai servizi portuali (Piloti, ormeggiatori e rimorchiatori) quando queste sono impegnate in manovre con navi dirette o provenienti dalle banchine del porto di Porto Empedocle.

Le navi, anche se rimorchiate, che entrino o escano dal porto, hanno la precedenza sulle imbarcazioni a remi, a vela, a vela con motore ausiliario, nonché sulle unità da pesca e sui rimorchiatori rimorchianti piccoli natanti, chiatte e pontoni di qualunque tipo.

Tutte le navi ed imbarcazioni in genere che entrano e escono dal porto di Porto Empedocle devono mantenere una velocità non superiore a 4 (quattro) nodi e procedere nell'ambito portuale, durante la navigazione da e per le banchine, ad una velocità tale da evitare la creazione di moto ondosso che possa pregiudicare la sicurezza portuale, creare danno alle altre navi e/o imbarcazioni presenti, ovvero costituire pericolo per se stesse.

In qualsiasi momento la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, qualora ricorrano particolari contingenti situazioni connesse alla sicurezza della navigazione e/o portuale, ovvero le condizioni meteomarine o altri adempimenti dovessero rendere insicura la manovra, potrà disporre di lasciare o cambiare accosto o sospendere il movimento delle navi.

Durante le manovre di ormeggio e disormeggio delle navi è vietato il transito e la permanenza di persone e mezzi entro la fascia di 20 (venti) metri dal ciglio della banchina interessata alle manovre ovvero dalle bitte utilizzate per le predette operazioni, fatta eccezione degli ormeggiatori di turno.

Fermo restando i divieti e le limitazioni derivanti dall'applicazione della normativa sulla "Port Security" nell'ambito delle aree ristrette (Port Facilities), durante la permanenza delle navi all'ormeggio, è vietata la sosta ed il transito di persone e mezzi entro il raggio di venti metri dalle bitte ove sono incappellati i cavi, fatta eccezione per i lavoratori portuali di turno, gli ormeggiatori ed i mezzi meccanici operanti.

Articolo 5

Obblighi dei Comandanti delle navi e degli addetti ai servizi tecnico nautici

I Comandanti delle navi, gli addetti ai servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori), i lavoratori delle imprese portuali ed ogni altra persona che svolge la propria attività in porto deve segnalare alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ogni evento di rilievo che possa pregiudicare la sicurezza della vita umana in mare, della navigazione, delle manovre di ormeggio e/o disormeggio, delle navi e delle strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento delle attività portuali.

Nel caso in cui pervengano tali segnalazioni, o quelle di analoga natura che il Pilota del porto ha l'obbligo di effettuare ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 53, l'Autorità Marittima, secondo la gravità delle avarie, adotterà gli adeguati provvedimenti al fine di salvaguardare la sicurezza delle navi e del porto.

E' fatto divieto ai servizi tecnico-nautici di prestare la propria opera senza la preventiva espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima, se non in caso di estrema e comprovata urgenza.

Articolo 6

Domanda di approdo

L'Armatore o l'Agente marittimo raccomandatario di una nave in arrivo nel porto o nella rada di Porto Empedocle deve presentare all'Autorità Marittima una domanda di approdo in bollo, firmata dallo stesso, compilata in ogni sua parte secondo l'apposito modello (All.B). **comunicando:**

- con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio e' pari o superiore a 24 ore;
- non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore;
- se lo scalo di destinazione non è noto o se lo stesso è aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in cui è acquisita l'informazione di cambio della destinazione;

le seguenti informazioni:

- a) Identificazione della nave: bandiera, nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO e numero MMSI;
- b) Porto di provenienza;
- c) Orario stimato di arrivo nel porto di Porto Empedocle;
- d) Numero totale di persone a bordo;
- e) dati caratteristici della nave (Stazza lorda, Stazza netta, Lunghezza, Larghezza, Pescaggio max);
- f) orario stimato di partenza dal porto di Porto Empedocle;
- g) porto di destinazione;

2. Se la nave trasporta **merci pericolose o inquinanti** dovranno essere comunicate le seguenti ulteriori informazioni:

- a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, (numero IMO, ove esistano, classi IMO di rischio in conformità dei codici IMDG, IBC, e IGC e, se del caso, classe della nave per i carichi soggetti al codice INF secondo la definizione della regola VII/14.2), quantitativi delle merci in questione e relativa ubicazione a bordo e, se queste sono trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.
- b) Conferma della presenza a bordo di un elenco o manifesto di carico o piano di carico adeguato contenente una descrizione dettagliata delle merci pericolose o inquinanti trasportate e della relativa ubicazione sulla nave.
- c) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.

Eventuali variazioni dell'orario di previsto arrivo e di partenza devono essere prontamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle dall'Armatore o dall'Agente Marittimo Raccomandatario ogni qualvolta ne abbia notizia e comunque almeno 2 (due) ore prima che trascorra l'ultimo orario di previsione comunicato.

L'Autorità Marittima si riserva di prendere in esame le richieste pervenute oltre il termine fissato.

Nel caso di nave straniera, l'Agente Marittimo Raccomandatario, unitamente alla domanda di approdo deve consegnare la dichiarazione di mandato agenziale e la dichiarazione di disponibilità di valuta firmate dallo stesso.

Gli Armatori o gli Agenti Marittimi Raccomandatori di navi in servizio di linea sono esentati dalla presentazione della domanda di approdo in bollo.

Le navi previste in arrivo, in ottemperanza alla normativa sulla "Security", devono presentare la scheda per la comunicazione di informazioni di sicurezza (Ship Pre Arrival Security Information Form – S.P.A.S.I.) seconda la tempistica e le modalità previste dalla normativa vigente.

All'arrivo in porto le navi dovranno presentare all'Autorità Marittima la prevista nota d'informazione di cui all'articolo 179 del Codice della Navigazione.

Articolo 7

Richiesta servizi tecnico nautici

Il Comandante, l'Armatore o l'Agente Marittimo Raccomandatario deve presentare alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, con almeno 2 (due) ore di anticipo, prima dell'ingresso della nave in porto e prima della sua partenza, la richiesta dei servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori, rimorchiatore) utilizzando l'apposito stampato in carta semplice (All. C).

Nella stessa richiesta, per le navi in entrata, deve essere rappresentata l'eventuale necessità di dover ormeggiare la nave sul lato di dritta o di sinistra, qualora siano rilevate particolari esigenze di natura operativa legate alle operazioni commerciali.

Eventuali variazioni d'orario devono essere prontamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle.

La Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, ricevuta la suddetta richiesta, predisporrà via mail i relativi servizi programmando l'entrata e/o l'uscita delle navi, in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli stessi servizi marittimi portuali, alle condizioni meteo marine esistenti, nonché alle esigenze tecniche e di sicurezza, dandone comunicazione all'Agenzia raccomandataria interessata. Sarà cura dei servizi tecnico-nautici accusare ricevuto, stesso mezzo ovvero per le vie brevi.

Nel caso in cui non venisse osservato l'orario stabilito, la nave perderà il turno e potrà usufruire dei servizi richiesti non appena possibile.

Nel caso in cui una nave in entrata ed una in uscita comunichino di essere pronte a muovere alla medesima ora, la nave in uscita ha la precedenza rispetto a quella in entrata.

Il caso in cui si verificassero condizioni meteo marine particolarmente avverse, che possano costituire pericolo per la sicurezza della navigazione ed impedimento al regolare ingresso/uscita in/dal porto delle navi, verrà riferito - prima di prestare la propria opera - per iscritto dal Pilota di servizio alla Capitaneria, che disporrà di conseguenza. Sarà cura dello stesso Pilota comunicare tempestivamente la cessazione delle condizioni meteo marine in questione, al fine di permettere alla nave di usufruire dei servizi richiesti non appena possibile.

I Comandanti, gli Armatori o gli Agenti Marittimi Raccomandatori di navi in servizio di linea che debbano usufruire del solo servizio di ormeggio sono esentati dall'obbligo di presentazione della richiesta dei servizi tecnico nautici.

Articolo 8

Comunicazioni radio delle navi in arrivo / partenza e del Servizio di Pilotaggio

1. **le navi mercantili** in atterraggio nel porto di Porto Empedocle hanno l'obbligo di contattare, via radio VHF (Ch.16 o Ch. 14) con almeno un ora di anticipo rispetto all'orario di previsto arrivo, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle comunicando i seguenti dati:

- a) porto di provenienza;
- b) orario di previsto arrivo;
- c) numero totale delle persone presenti a bordo (equipaggio e passeggeri)
- d) carico a bordo;
- e) l'eventuale intenzione di dirigere alla fonda;
- f) operazioni commerciali da svolgere.

Successivamente all'ingresso, le navi dovranno comunicare:

- ora di ormeggio;
- ora di inizio delle operazioni commerciali.

2. **le navi mercantili** in partenza dal porto di Porto Empedocle hanno l'obbligo di contattare, via radio VHF (Ch.16 o Ch.14) con almeno un ora di anticipo rispetto all'orario previsto di partenza, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle comunicando i seguenti dati:

- a) porto di destinazione e orario di previsto arrivo;
- b) numero totale delle persone presenti a bordo (equipaggio e passeggeri);
- c) qualità e quantità del carico trasportato.

3. **Tutte le navi mercantili** che attraversano l'imboccatura del porto di Porto Empedocle devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima. A tal fine, le navi in ingresso ed in uscita prima di procedere all'attraversamento dell'imboccatura del porto devono richiedere l'autorizzazione all'ingresso/uscita via radio VHF (Ch. 16 o Ch.14) alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle.

4. **le navi mercantili** in attesa dell'ingresso in porto o che intendono permanere "alla fonda" nelle apposite zone di ancoraggio riportate nel successivo articolo 11, dovranno richiedere preventiva autorizzazione, via radio VHF (Ch.16 o Ch.14), alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle che, in funzione del carico trasportato e delle condizioni meteo marine persistenti in loco, provvederà a comunicare l'esatto punto di fonda per ciascuna nave che ne faccia richiesta.

5. **il Pilota del porto** di Porto Empedocle ha l'obbligo di comunicare, via radio VHF (Ch.16 o CH.12), alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle:

per le navi in arrivo:

- l'orario di imbarco sulla nave da Pilotare;
- il nome della Nave, il porto di provenienza ed il posto di ormeggio assegnato;
- l'orario di attracco della nave;

per le navi in partenza:

- il nome della nave da pilotare ed il porto di destinazione ;
- l'orario di imbarco sulla nave;
- l'orario di imbarco sulla "Pilotina" per il rientro;

Articolo 9

Comunicazioni delle unità da pesca in arrivo ed in partenza

Tutte le unità da pesca, munite di apparecchiatura VHF, hanno l'obbligo di comunicare via radio VHF (Ch. 16 o 14) alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle:

- l'orario di ingresso/uscita dal Porto di Porto Empedocle;
- il numero delle persone presenti a bordo;
- nel caso di uscita dal porto, la zona di pesca dove intendono dirigere;

Articolo 10

Disposizioni relative alla partenza delle navi

Il Comandante, l'Armatore o l'Agente Marittimo Raccomandatario di una nave in partenza dal porto di Porto Empedocle deve presentare all'Autorità Marittima la dichiarazione integrativa di partenza.

Qualora le navi che hanno presentato la suddetta dichiarazione non partano entro le 24 ore devono ripetere le formalità previste dagli articoli 179 – 181 e i raccomandatari delle navi battenti bandiera straniera devono rinnovare le dichiarazioni previste dall'articolo 3 della legge n° 135 del 4 aprile 1977.

Articolo 11

Punti e zone di fonda

E' fatto obbligo a **tutte le navi mercantili** in entrata ed in uscita dal porto di Porto Empedocle di portarsi nel punto di convogliamento, contraddistinto con la sigla **INT M-40**, ricadente ad una distanza di 1,25 miglia nautiche sul Rlv 002° del fanale rosso posto all'estremità del molo di ponente del porto di Porto Empedocle, identificato sull'elenco Fari, Fanali e segnali da nebbia con il numero E.F. 2989, e ciò onde evitare l'attraversamento delle zone di fonda successivamente indicate. Le navi in entrata dovranno dirigere verso l'imboccatura del porto, solo dopo essersi portate nel punto di convogliamento su indicato.

Articolo 12

Regime delle rotte raccomandate

Le navi in genere possono seguire il seguente regime di rotte raccomandate:

- Unità in avvicinamento Rv. 022°;
- Unità in uscita Rv. 202°

Tuttavia, le navi hanno la facoltà di entrare ed uscire dal porto seguendo rotte diverse, più consone al loro pescaggio, alle condizioni meteo-marine e, in ogni caso, suggerite dall'Autorità Marittima e/o dal Pilota del Porto.

Articolo 13

Luoghi di rifugio e zone destinate all'ancoraggio nella rada di Porto Empedocle

1. **le navi mercantili** che trasportano *merci pericolose, comprese le gasiere e le petroliere*, in attesa di entrare in porto, devono obbligatoriamente stazionare in rada nella zona di ancoraggio denominata **B1** compresa tra le distanze di 1 miglio nautico e 2 miglia nautiche e tra i rilevamenti veri 196° - 230° dal fanale rosso posto all'estremità del molo di ponente del porto di Porto Empedocle, identificato sull'elenco Fari, Fanali e segnali da nebbia con il numero E.F. 2989. Il tempo di permanenza in rada delle navi petroliere e gasiere deve comunque essere limitato al tempo strettamente necessario di attesa per entrare in porto.

Soste più lunghe potranno essere autorizzate, a richiesta, dall'Autorità Marittima.

2. **le navi mercantili** che *non* trasportano merci pericolose, in attesa di entrare in porto, possono stazionare in rada nella zona di ancoraggio denominata **B2** compresa tra le distanze di 1 miglio nautico e 2 miglia nautiche e tra i rilevamenti veri 138° - 160° dal fanale rosso posto all'estremità del molo di ponente del porto di Porto Empedocle, identificato sull'elenco Fari, Fanali e segnali da nebbia con il numero E.F. 2989.

3. **le navi mercantili** che stazionano nelle aree di ancoraggio sopra indicate hanno l'obbligo di ascolto radio continuo e dovranno comunicare tempestivamente (Ch.16 o Ch.14) ogni variazione sulla posizione assegnata di cui al precedente Art. 8 – comma 4.

4. **le navi mercantili** che trasportano merci pericolose in arrivo e/o in partenza dal porto di Porto Empedocle devono navigare ad una distanza non inferiore ad un miglio nautico dalla costa.

Articolo 14

Casi in cui è ammesso l'ancoraggio in rada

La sosta in rada alla fonda nei punti indicati nell'articolo precedente, è consentita per:

- a. forza maggiore;
- b. d'ordine di una Autorità dello Stato;
- c. temporanea occupazione di un'altra unità dell'ormeggio operativo assegnato;
- d. temporanea imprevista inagibilità dell'ormeggio operativo assegnato;
- e. operazioni di sdoganamento merci;
- f. altri motivi eccezionali da valutare di volta in volta da parte dell'Autorità Marittima.

Articolo 15

Obblighi e divieti delle navi ancorate in rada

Gli armatori o i Comandanti delle navi che intendono sostare nella rada del porto di Porto Empedocle, debbono designare il raccomandatario marittimo che avrà cura di comunicare con immediatezza l'ora di previsto arrivo, di richiedere il punto di ancoraggio in rada, le circostanze che hanno determinato l'esigenza della sosta, il carico trasportato nonché l'attestazione del Comando di bordo sulla validità dei certificati di sicurezza della nave, il periodo stimato di permanenza in rada e l'ora di prevista partenza.

Le navi in sosta nella rada di Porto Empedocle devono mantenere un regolare turno di guardia, assicurando a bordo la presenza del Comandante della nave o, in assenza di questi, del 1° Ufficiale di coperta, nonché del personale necessario a consentire una rapida manovra dell'unità.

Le navi alla fonda devono effettuare ascolto continuo in VHF (canale 16) e devono informare la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, anche attraverso la stazione Piloti, l'eventuale allontanamento dal punto di ancoraggio per cause di forza maggiore, ovvero qualsiasi evento straordinario che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.

I Comandanti delle unità ancorate nei punti di fonda di cui al precedente articolo 17, hanno l'obbligo di prestare la massima attenzione per evitare l'avvicinamento alle altre navi ancorate.

Art. 16

Obbligo delle unità navali

Tutte le unità navali aventi una LFT (Lunghezza Fuori Tutto) non superiore a 24 metri, hanno l'obbligo di mantenersi a dritta della linea ipotetica di mezz'ora dell'imboccatura del porto. Tale linea ipotetica di separazione del traffico ha origine a circa mezzo miglio nautico dall'imboccatura del porto di Porto Empedocle.

Art. 17

Divieto alle navi in ingresso ed in uscita

Al fine di evitare che due navi che procedono con rotte opposte possano impegnare contemporaneamente l'imboccatura del porto di Porto Empedocle, è fatto divieto alle **navi** da carico e/o da passeggeri di impegnare l'entrata in porto prima che le navi da carico e/o da passeggeri in uscita abbiano raggiunto la distanza di 300 metri dalla testata del molo di

ponente.

A tal fine, le navi in entrata dovranno richiedere alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, sui canali VHF previsti, l'autorizzazione all'ingresso/uscita dal porto di cui al precedente Art. 7, comma 3.

Art. 18

Senso di circolazione nelle acque interne portuali

1. Il senso di circolazione nelle acque interne portuali deve essere effettuato sulla dritta delle linee di mezz'acqua degli specchi acquei.
2. I natanti e le piccole unità devono lasciare libera la rotta alla navi.

Articolo 19

Priorità degli accosti

Le procedure negli accosti, nelle manovre e nella navigazione nell'ambito della rada e del porto di Porto Empedocle, seguiranno, in linea di massima, fatte salve eventuali contingenti situazioni, valutate dall'Autorità Marittima, il seguente ordine di priorità:

- Navi passeggeri di linea in entrata o in uscita;
- Navi passeggeri non di linea in entrata o in uscita;
- Navi da carico di linea in entrata o in uscita;
- Navi da carico non di linea in entrata o in uscita;
- Navi che devono eseguire movimento per completare operazioni commerciali;
- Navi che devono eseguire movimento per motivi diversi da quelli delle operazioni commerciali.

Articolo 20

Permanenza negli accosti e movimenti

La nave che ha ultimato le operazioni commerciali, ovvero la nave ritenuta inoperosa per motivi ingiustificati, deve lasciare nel più breve tempo possibile l'accosto operativo occupato.

La nave potrà rimanere ormeggiata, previa espressa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, allorché la banchina non sia stata ancora assegnata ad altra nave, ovvero qualora situazioni di ordine pubblico, particolari emergenze, divieti di partenza della nave determinati da deficienze tecniche o amministrative, esigenze di traffico, condizioni meteorologiche avverse o da qualsiasi altro motivo, possano consigliare l'Autorità Marittima di vietare alla nave di lasciare il porto.

Ove non ricorrano le condizioni sopra riportate, la nave che non lascia l'ormeggio per tempo sarà tenuta al risarcimento dei danni eventualmente causati alle navi in attesa di occupare il medesimo ormeggio.

Articolo 21

Assegnazione degli accosti

Per l'assegnazione degli accosti la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, osserva di regola l'ordine di arrivo delle navi, fatti salvi i criteri di priorità stabiliti nel successivo articolo 26.

Tale assegnazione è subordinata alla disponibilità degli ormeggi nel porto, anche in relazione alle operazioni commerciali che la nave deve svolgere, nonché al pescaggio ed alla lunghezza dell'unità, tenuto conto, altresì, delle caratteristiche e specializzazioni delle singole banchine e l'ubicazione dei mezzi meccanici di sollevamento.

Articolo 21

Agevolazioni di manovra

Se si rende necessario eseguire, nell'interesse di una nave, movimenti di altre unità, le spese portuali relative sono a carico della nave beneficiaria.

I Comandi di bordo delle navi che debbono imbarcare/sbarcare merci provenienti/diretti da/a depositi prospicienti determinati punti d'ormeggio, qualora detti tratti di banchina siano occupati da altre navi che effettuano operazioni commerciali con imbarco/sbarco di merce non diretta o proveniente ai/dai depositi prospicienti, possono chiedere lo spostamento di tali navi, sentita la Capitaneria di porto, a condizione che sia disponibile altra banchina ove la nave di cui si richiede il movimento possa proseguire le operazioni commerciali senza aggravio di costi, fermo l'addebito di ogni spesa a carico della nave subentrante, sempre che l'esigenza non derivi da fatto imputabile alla nave spostata.

Articolo 22

Disposizioni di sicurezza durante la sosta delle navi in porto

Durante la sosta in porto il Comandante della nave deve:

- a. effettuare l'ormeggio con cavi idonei, galleggianti ed in numero adeguato, in modo da non creare pericoli. I cavi devono essere provvisti di paratopi e la loro tesatura deve essere tenuta sotto controllo durante le fasi di caricazione/dscarica di merci in modo tale da garantire la perfetta stabilità della nave e ridurre al minimo i movimenti di traslazione e oscillazione. Possono essere utilizzati cavi in acciaio muniti di codetta in nylon come ultimi cavi e solo una volta che la nave è assicurata in banchina;
- b. mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi, tenendo sempre pronti per l'immediata consultazione il piano generale della nave, il piano antincendio ed il piano di carico della nave riportante la posizione e la tipologia delle merci pericolose presenti a bordo;
- c. evitare che vi siano ponteggi, passerelle o zatterini con a bordo personale, quando vi siano navi in transito o in manovra nei pressi dell'ormeggio;
- d. tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- e. mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 12 e 16 del VHF;
- f. eseguire prontamente eventuali movimenti lungo la banchina, qualora disposti dall'Autorità Marittima;
- g. tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru o'altra attrezzatura in modo da non sporgere da bordo nave sul lato esterno rispetto alla banchina;

- h. attivare punti luce addizionali lato banchina e soprattutto nella zona dello scalandrone, qualora la nave si trova ormeggiata a banchine prive d'illuminazione o insufficiente;
- i. disporre un servizio di guardia allo scalandrone al fine di impedire l'accesso a bordo di persone estranee all'esecuzione delle operazioni commerciali o non espressamente autorizzato dall'Autorità Marittima;
- j. evitare di fare lavori che comportino l'inoperatività dei mezzi propulsori e degli organi di governo della nave in modo da essere pronta a muovere in qualsiasi momento; eventuali richieste in tal senso possono essere autorizzate di volta in volta dall'Autorità Marittima, fermo restando l'obbligo di garantire, con apposita dichiarazione scritta, la movimentazione della nave tramite rimorchiatore di adeguata potenza;
- k. tenere disattivati i radar di bordo;
- l. assicurarsi che al carico a bordo vengano mantenute le rizze fino al momento dell'effettivo sbarco;
- m. effettuare le esercitazioni con ammaino della lancia o imbarcazione di salvataggio solamente dopo avere ottenuto il nulla osta della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, attenendosi alle eventuali prescrizioni imposte. Qualsiasi tipo di esercitazione che comporti l'uso di allarmi esterni deve essere comunque comunicata alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- n. assicurare sempre la presenza a bordo di una componente minima d'equipaggio, ritenuta – a discrezione del Comandante della nave – sufficiente a garantire che la nave sia sempre pronta a muovere, nonché a mantenere sempre in efficienza gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione e la lotta agli incendi.

Articolo 23

Sistema AIS (Automatic Identification System)

E' fatto obbligo a tutte le unità che sono dotate del sistema AIS, ai sensi del decreto legislativo n° 196 in data 19 agosto 2005, di mantenerlo in funzione durante le manovre di entrata e di uscita e l'intera sosta in porto e/o in rada.

Articolo 24

Unità in disarmo

Nel porto di Porto Empedocle è vietata la sosta di navi in disarmo, in quanto non sono disponibili banchine non operative sotto l'aspetto commerciale, salvo provvedimenti di giustizia od autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima, con obblighi – in tali casi – di predisporre un adeguato servizio di custodia e/o guardania.

Può essere autorizzato il disarmo, presso le banchine non commerciali del porto, delle unità stanziali da pesca e di quelle adibite al traffico locale solo a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo presentata dall'armatore alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, rispondente a quanto disposto dall'Ordinanza 40/2007, e nella quale dovrà essere indicato:

- 1. il nome e il numero di matricola dell'unità;
- 2. punto di ormeggio;
- 3. motivo e periodo previsto di disarmo;
- 4. recapito e numero telefonico dell'armatore, ovvero del personale che dovrà obbligatoriamente essere nominato responsabile qualora l'armatore non risulti residente nel Comune di Porto Empedocle o Comuni con quest'ultimo confinanti.

Durante il periodo di disarmo l'armatore è tenuto a controllare periodicamente le condizioni di sicurezza e galleggiabilità dell'unità, il relativo ormeggio e adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire la sicurezza dell'unità e del suo ormeggio (provvedere ad eventuale sgottamento di acqua, rinforzare l'ormeggio, ecc...).

Articolo 25

Servizi tecnico nautici

Il servizio di pilotaggio, reso obbligatorio con decreto del 2 settembre 1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, è disciplinato dall'apposito "Regolamento" emesso in data 01/07/1974 dalla Direzione Marittima di Palermo;

Il servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Porto Empedocle è disciplinato dall'apposito "Regolamento" approvato in data 07/02/1980 con decreto dell'allora Ministro della Marina Mercantile;

Il servizio di ormeggio/disormeggio e battellaggio è disciplinato dall'apposito "Regolamento" approvato con Ordinanza n.24/08 del 04.08.2008 del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle.

Articolo 26

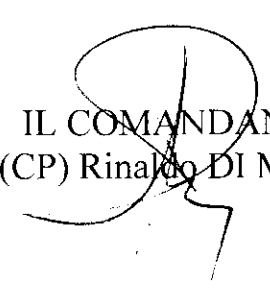
Deroghe

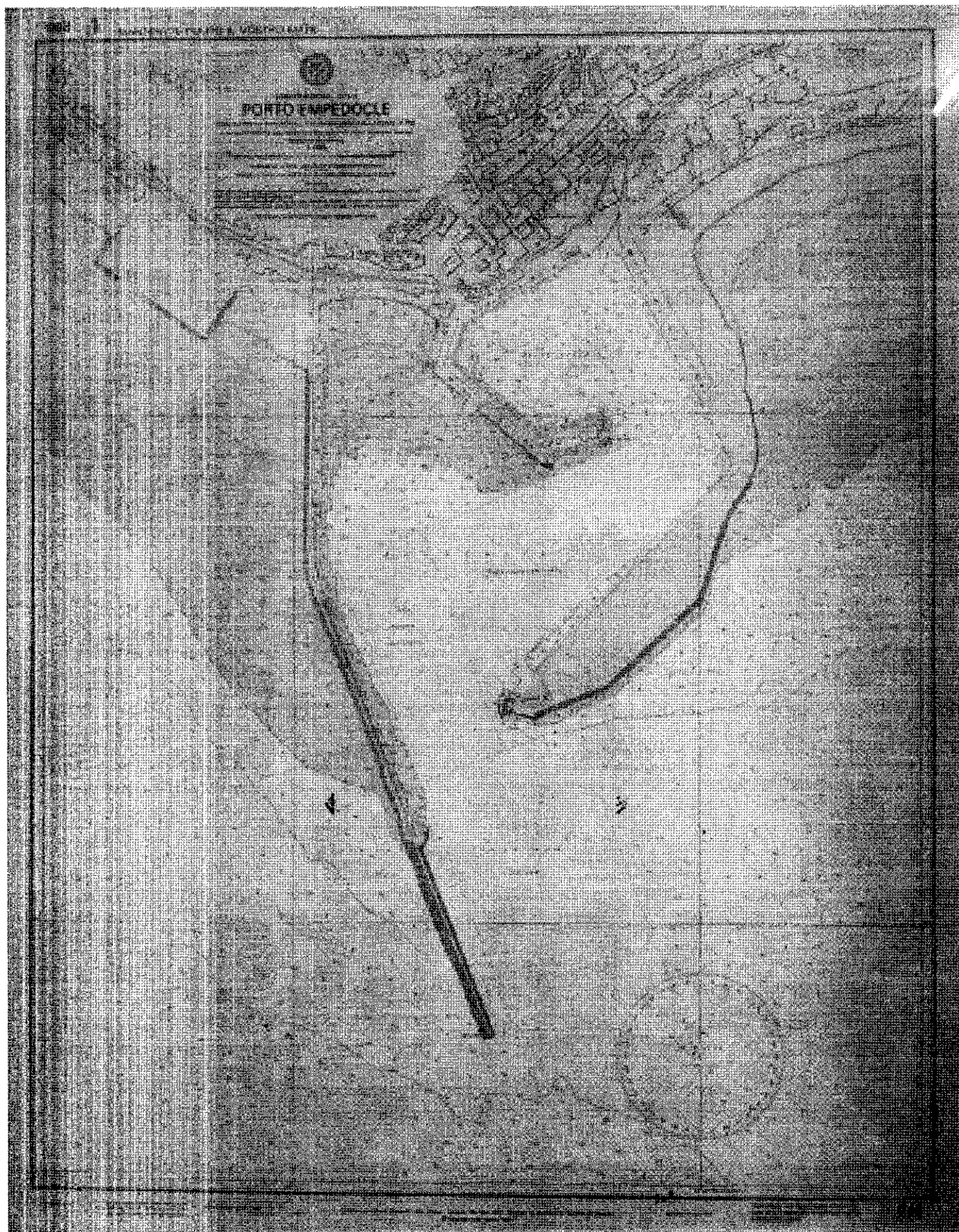
Eventuali deroghe ad una qualunque delle disposizioni di cui al presente Regolamento potranno essere concesse, con provvedimento motivato dell'Autorità Marittima in occasione di accertate particolari circostanze.

Articolo 27

Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica alle unità navali delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.


IL COMANDANTE
C.F. (CP) Rinaldo DI MARTINO



Allegato B

AGENZIA MARITTIMA

BOLLO DA € 16

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica e Sic. Nav.
92014 Porto Empedocle

CAPITANERIA DI PORTO
- Sezione Armamenti e Spedizioni
- Sala Operativa
92014 Porto Empedocle

OGGETTO: Richiesta di approdo e comunicazione preventiva all'ingresso nel Porto di Porto Empedocle

Ai sensi dell'Art. 4 del Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 196, e Art. 6 del "Regolamento per la disciplina del servizio Marittimo e degli accosti nel porto di Porto Empedocle" si comunicano di seguito i dati della nave in previsione di arrivo nel porto di Porto Empedocle il _____ alle ore _____

Dati relativi alla nave:

- Tipo:
- Nome della Nave:
- Bandiera:
- Nominativo Internazionale:
- Numero di identificazione IMO:
- Numero MMSI:
- Stazza Lorda
- Stazza Netta
- Lunghezza
- Larghezza
- Pescaggio max:
- Porto di provenienza:
- Oraio stimato di arrivo:
- Numero totale delle persone presenti a bordo:
- Operazioni commerciali da svolgere:
- Orario stimato di partenza dal porto di Porto Empedocle:
- Porto di destinazione:

Dati relativi al carico:

- Merci Trasportate/da imbarcare:
- tipologia delle merci pericolose e/o inquinanti e non trasportate/da imbarcare:
- denominazione tecnica esatta delle merci pericolose e/o inquinanti e non da imbarcare/sbarcare:
- quantitativo delle merci trasportate/da imbarcare:
- ubicazione a bordo delle merci pericolose (se queste sono trasportate in unità di carico diverse delle cisterne)
- numero di identificazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate/da imbarcare:
- presenza a bordo di un elenco o manifesto di carico o piano di carico adeguato contenente la descrizione dettagliata delle merci pericolose o inquinanti trasportate/ da imbarcare e della relativa ubicazione:
- indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico:

Si prega, pertanto, di voler autorizzare l'ancoraggio in rada B1 B2 e/o l'ormeggio presso la banchina _____

Porto Empedocle li

IL RACCOMANDATARIO MARITTIMO

ALLEGATO C

Porto Empedocle, _____ ore _____

Alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle

Richiesta Autorizzazione Servizi tecnico-nautici

Nave _____

In nome e per conto del Noleggiatore/Armatore _____

Si richiede l'autorizzazione allo svolgimento dei seguenti servizi:

PILOTI ☐ SI ☐ NO

ORMEGGIATORI ☐ SI ☐ NO

RIMORCHIATORI ☐ SI ☐ NO

da Mare a ormeggio presso _____ alle ore _____ del _____

la suddetta nave dovrà essere ormeggiata sul lato _____

da ormeggio presso _____ alle ore _____ del _____

dati relativi alla partenza: Destinazione _____ con tonn. _____

L'Agente Marittimo Raccomandatario

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE

Ricevuto alle ore _____ del _____

VISTO: Si autorizzano i seguenti Servizi di:

P O R

Qualora necessario, considerate le condizioni meteomarine in atto, si dispone l'uso del rimorchiatore

D'ORDINE